
Firma elettronica o autografa, come firmare i vostri contratti d'autore con una società di produzione di film?

Nota informativa

Una firma tradizionale manoscritta su carta comporta ancora un vantaggio sostanziale rispetto alla praticità di una firma elettronica¹. Spiegazioni:

1. Nuovi modi di firma

La dematerializzazione et la digitalizzazione dei documenti si sono generalizzate durante il telelavoro e la pandemia. La SSA si è unita allo slancio e ha controfirmato numerosi contratti d'autore dei suoi membri tramite applicazioni come *DocuSign* o apponendo delle firme scansionate sulla versione digitale definitiva dei contratti. Se questo modo di procedere ha permesso al mondo di continuare a funzionare, esso presenta almeno uno svantaggio significativo per gli autori e le autrici: un contratto con tale firma non soddisfa le esigenze di forma per un riconoscimento di debito.

2. Esigenze di forma per un riconoscimento di debito

Un contratto può essere considerato come un titolo di riconoscimento di debito che l'autore/autrice può far valere per ottenere facilmente il rigetto d'opposizione nella procedura d'esecuzione sommaria; questo permette di forzare più rapidamente il pagamento di qualsiasi somma dovuta in caso d'inadempienza di un partner contrattuale (per esempio il versamento di un compenso d'incarico da parte dell'ente di produzione). Ora, affinché un giudice possa considerare il contratto come un titolo valido di riconoscimento di debito, attualmente è necessario che la firma sul contratto sia

- una firma autografa: apposta a mano sul contratto cartaceo;
- o
- una firma elettronica qualificata (=FEQ): basata su un certificato qualificato rilasciato da un fornitore di servizi di certificazione accreditato e munita di una marca temporale elettronica qualificata. Ad oggi in Svizzera, solo quattro enti sono abilitati a rilasciare un certificato appropriato: **Swisscom**, **Quovadis Trustlink**, **SwissSign** e l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione². L'identità della persona che desidera richiedere tale certificato deve essere confermata o attraverso il passaggio di persona in un ufficio di registrazione o a distanza tramite una comunicazione audiovisiva in tempo reale.

Al contrario, un contratto firmato via una piattaforma di firma elettronica, senza che questa firma sia stata certificata da uno dei quattro fornitori di servizi di certificazione accreditati, non risponde alle esigenze di forma di un riconoscimento di debito (anche se il servizio di firma elettronica è a pagamento). Neppure un contratto firmato per apposizione di firme scansionate sulla versione

¹ Precisione di terminologia: una *firma elettronica* non è forzatamente digitale, mentre una *firma digitale* è sempre elettronica. In effetti, la firma digitale (=FEQ) è il corrispondente digitale della firma autografa del mondo off line. Essa si basa su una tecnologia crittografica e fornisce un livello supplementare di sicurezza e d'integrità del documento.

² L'UFIT interviene per certificare dei documenti emessi dall'amministrazione federale.



digitale del documento sarà considerato come un titolo valido di riconoscimento di debito nella procedura d'esecuzione. Tali firme, che non sono delle firme elettroniche qualificate, sono chiamate «firme elettroniche semplici».

Per far valere delle pretese derivanti da un contratto concluso con una firma elettronica semplice, è necessario intraprendere una procedura giudiziaria ordinaria (più lunga e costosa della procedura sommaria d'esecuzione).

3. Firma autografa auspicata

Data l'assenza di riconoscimento della firma elettronica semplice nella procedura d'esecuzione sommaria e vista la complessità del processo di ottenimento di una firma elettronica qualificata, la firma autografa resta ad oggi la forma raccomandata per un contratto d'autore. Questo permette inoltre all'autrice/autore di disporre di un esemplare cartaceo del proprio contratto, che può essere utile nel caso in cui la perennità del contratto in forma digitale non possa essere garantita (in particolare se la piattaforma di firma elettronica usata per la firma scompare o se la durata della certificazione è inferiore a quella del contratto).

4. Ammissibilità da parte della SSA della firma elettronica per i contratti fra autori/autrici e società di produzione audiovisiva

Quando un'autrice o un autore utilizza i modelli di contratto d'autore audiovisivo della SSA che prevedono la firma della SSA accanto all'autrice/autore e l'ente di produzione, la SSA accetta ormai di controfirmare questi contratti elettronicamente, a condizione che l'autrice/autore lo richieda o acconsenta. In effetti, non è la SSA bensì l'autrice/autore a cui l'ente produttore deve riconoscere una remunerazione e la SSA non vuole erigersi a difenditrice della buona forma contro i desideri dei suoi membri.

Ricordiamo che la SSA controfirma i contratti per ultima, dopo l'autrice/autore e la società produttrice.

5. Clausola da aggiungere al contratto in caso di firma elettronica

In caso di firma elettronica semplice, la SSA propone di sostituire l'articolo «Modifiche» dei suoi contratti modello con l'articolo seguente:

«FORMA e MODIFICHE

Il presente contratto è concluso via un servizio di firma elettronica o tramite l'inserimento da parte dei firmatari autorizzati della loro firma digitalizzata sul contratto, seguito dalla trasmissione elettronica in formato PDF del contratto così firmato. Le parti convengono che esso avrà valore d'originale e sarà pienamente e validamente vincolante.

Le parti si impegnano a considerare le firme nella forma e modalità sopra indicate come equivalenti alla forma scritta e si impegnano pertanto a non contestare l'ammissibilità, l'opponibilità o la forza probatoria del presente contratto sulla base della natura elettronica della loro firma. Qualsiasi modifica apportata al presente contratto richiede la forma scritta o una forma equivalente a quella scritta come anzi definita.»